



**BANDO 2008 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE  
DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA  
216 “SOSTEGNI AGLI INVESTIMENTI NON  
PRODUTTIVI” – AZIONE 3 “RIPRISTINO DI SPAZI  
NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO  
AGRARIO” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
2007-2013 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DEL  
PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE**

Approvato dalla Giunta Provinciale il 10 aprile 2008



**FONDO EUROPEO AGRICOLO  
PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA  
INVESTE NELLE ZONE RURALI**



**PROVINCIA DI PARMA**  
**COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO**  
**COMUNITA' MONTANA APPENNINO PARMA EST**

**BANDO 2008 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN  
APPLICAZIONE DELLA MISURA 216 "SOSTEGNI AGLI INVESTIMENTI NON  
PRODUTTIVI" - AZIONE 3 "RIPRISTINO DI SPAZI NATURALI E  
SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO" - DEL PROGRAMMA DI  
SVILUPPO RURALE 2007-2013 E DEL PROGRAMMA RURALE INTEGRATO  
PROVINCIALE**

INDICE

Premessa	pag. 2
1 Riferimenti normativi	pag. 2
2 Obiettivi	pag. 2
3 Descrizione dell'Azione	pag. 3
4 Localizzazione	pag. 5
5 Beneficiari	pag. 5
6 Condizioni di ammissibilità	pag. 6
7 Prescrizioni generali	pag. 6
8 Dotazione finanziaria	pag. 7
9 Procedure di attuazione	pag. 7
9.1 Presentazione delle domande	pag. 7
9.2 Competenza	pag. 8
9.3 Approvazione della graduatoria e concessione degli aiuti	pag. 9
9.4 Criteri di selezione	pag. 10
10 Entità dell'aiuto	pag. 10
11 Domanda di pagamento	pag. 10
12 Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico	pag. 11
13 Cambio di beneficiario e subentro negli impegni	pag. 11
14 Controlli	pag. 11
15 Perdita dei requisiti e inadempimenti	pag. 12
16 Responsabile del procedimento amministrativo	pag. 12
17 Disposizioni finali	pag. 12
Allegato – Elenco delle specie ammesse	pag. 13

## **Premessa**

Il presente bando dà attuazione agli interventi previsti dalla Misura 216 “Sostegni agli investimenti non produttivi” - Azione 3 “Ripristino di spazi naturali e semi naturali e del paesaggio agrario” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (di seguito PSR), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2007) 4161 del 12 settembre 2007.

Il presente bando è stato elaborato congiuntamente dalla Provincia di Parma, dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, dalla Comunità Montana Appennino Parma Est, attuando in particolare il modello di “gestione associata” dei procedimenti, oggetto di una specifica convenzione fra i tre Enti, approvata con i seguenti atti:

- Provincia di Parma: deliberazione di Giunta n. 94 del 14 febbraio 2008.
- Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno: deliberazione di Giunta n. 19 del 22 febbraio 2008
- Comunità Montana Appennino Parma Est: deliberazione di Giunta n. 8 del 11 febbraio 2008.

Il presente bando tiene conto di quanto stabilito dal Programma rurale integrato provinciale 2007-2013 (di seguito PRIP), nel testo approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 105 del 30 ottobre 2007, successivamente adeguato dalla Giunta provinciale con atto n. 1012 del 6 dicembre 2007 e definitivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2177 del 27 dicembre 2007.

## **1 Riferimenti normativi**

I riferimenti normativi sono:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

## **2 Obiettivi**

Il presente bando si pone l’obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 216 Azione 3 del PSR 2007-2013.

L’Azione partecipa all’obiettivo specifico “Tutela della risorsa suolo” poiché, incentivando il ripristino di spazi naturali e seminaturali, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all’incremento di usi del suolo a minor impiego di input e, più indirettamente, alla difesa dall’erosione. L’Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di “Salvaguardare e valorizzare la biodiversità” e “Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario” poiché, attraverso il ripristino degli elementi naturali delle aree agricole, svolge una funzione di supporto alla tutela degli

agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario.

L'azione contribuisce inoltre all'obiettivo di tutela della risorsa idrica, migliorando la qualità delle acque superficiali.

### **3 Descrizione dell'Azione**

Realizzazione di uno o più elementi, naturali e seminaturali come di seguito elencati:

- siepi anche alberate, anche con finalità di fasce tampone, per ridurre il fenomeno di trasporto di elementi inquinanti di vario tipo;
- boschetti (costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari a 0,50 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri);
- stagni, laghetti e bacini per la fitodepurazione delle acque; i bacini per la fitodepurazione possono essere realizzati esclusivamente nella zona omogenea di pianura.

La realizzazione dei suindicati elementi deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- in tutte le superfici oggetto dell'azione:
  - la piantumazione di specie arboree o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e, nel caso di alberi da frutto, esclusivamente di quelli appartenenti alle cultivar fruttifere di ecotipi locali minacciate di estinzione di cui all'Azione 6 "Agrobiodiversità" della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2103;
  - le specie arboree e arbustive da piantumare sono esclusivamente quelle elencate nell'allegato, con esclusione pertanto dei pioppi ibridi euroamericani; le specie arboree noce, ciliegio e castagno sono ammesse solo nel caso non costituiscano arboreti specializzati;
- siepi e boschetti devono essere realizzati mediante:
  - la creazione di una fascia di rispetto circostante le piante, non coltivata, di estensione compresa tra 2 e 5 metri per ogni lato esterno e mantenuta a regime sodivo.

Tale fascia di rispetto deve essere in ogni caso non inferiore a 2 metri per lato.

Nel caso di siepi, la distanza di piantumazione sulla fila non deve essere superiore a metri 1,5 e la distanza tra le file non deve essere superiore a metri 3.

Le siepi devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nell'allegato, con prevalenza di quelle arbustive.

Nel caso di boschetti la distanza di piantumazione non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta (arbusti compresi); i boschetti devono essere costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantumarsi nella fila esterna.

Si precisa che le fasce di rispetto devono essere inerbite, spontaneamente o con semina di miscugli costituiti prevalentemente da graminacee;

- laghetti e stagni, devono essere realizzati mediante:

- la creazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva.

Per favorire la diversità biologica è fatto obbligo di:

- ottenere sponde dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi);
  - evitare la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde;
  - realizzare una o più isole semisommerse completamente circondate dall'acqua con pendenza delle sponde inferiore a 25 gradi;
  - non superare i 2 metri di profondità massima e un metro di profondità media;
- bacini per la fitodepurazione naturale delle acque di scolo aziendali che devono essere realizzati mediante:

- la piantumazione e la disseminazione di specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite; al fine di consentire la fitodepurazione naturale delle acque deve pertanto essere favorita al massimo la presenza e lo sviluppo di piante acquatiche quali:

1. le elofite, piante che rimangono con apparato radicale e parte basale quasi sempre sommerso mentre foglie e fiori emergono dall'acqua (tife e cannuce di palude in particolare, iris gialli, giunchi, carici ecc.);
2. le idrofite radicanti sommerse e semisommerse, piante radicate al fondo che restano sommerse e piante radicate al fondo con foglie e fiori semisommersi (ninfee, nannuferi, potamogeti, ceratofilli, miriofilli ecc.);
3. le idrofite fluttuanti, piante liberamente galleggianti non radicate al fondo (lenticchie d'acqua, ecc.).

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche, deve inoltre essere impedita la presenza della nutria (*Myocastor coypus*), anche attraverso la realizzazione di una recinzione del bacino con rete metallica mantenuta a contatto del suolo o parzialmente interrata, sostenuta da pali in legno infitti a pressione e alta almeno 50 cm.

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche è altresì vietata l'immissione di pesci, con particolare riferimento alla carpa erbivora e di anatre e/o oche domestiche e semidomestiche.

I bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- la superficie del bacino deve essere non inferiore a 1000 mq; il volume di accumulo idrico annuo del bacino deve comunque essere equivalente ad almeno 100 metri cubi per ettaro di SAU aziendale; il bacino, con una profondità utile di almeno 50 cm, deve pertanto essere esteso circa 200 mq per ogni ettaro di SAU interessata. Il bacino di fitodepurazione deve inoltre comprendere una fascia di rispetto circostante l'area soggetta a sommersione larga almeno 5 metri e rivestita da vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva. La superficie occupata dal capofosso di adduzione delle acque può essere estesa fino ad un massimo pari al 10% dell'area del bacino di fitodepurazione, comprese le fasce di rispetto permanentemente inerbite estese da 2 a 5 metri per lato e rivestite di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva; l'area

interessata dal bacino di fitodepurazione e dal relativo capofosso può comunque risultare allagata anche solo temporaneamente;

- il bacino di fitodepurazione deve essere realizzato nell'area altimetricamente più depressa dell'azienda agricola, avendo cura di favorire l'entrata dell'acqua per gravità durante gli eventi meteorici attraverso il capofosso di adduzione mantenuto in efficienza. Si precisa che possono essere realizzati anche più bacini e relativi capofossi nell'ambito della stessa azienda;
- al termine del capofosso adduttore deve essere realizzata una soglia di accesso dell'acqua di scolo al bacino, tale da stabilizzare la quota di fondo del capofosso stesso;
- la fuoriuscita dell'acqua dal bacino deve avvenire realizzando un manufatto di scarico (troppo pieno) in grado di assicurare il mantenimento di una quota d'acqua media all'interno del bacino non inferiore a 50 cm.. La profondità del bacino non deve pertanto essere inferiore a 50 cm. rispetto alla quota del piano di campagna. La profondità massima non deve essere superiore a 2 metri. Al fine di favorire l'insediamento e la presenza delle piante acquatiche, è fatto inoltre obbligo di mantenere sponde dolcemente digradanti (con pendenza inferiore a 25 gradi), evitando la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde. Il bacino può essere caratterizzato anche da elementi interni, quali uno o più isolotti semisommersi, caratterizzati anch'essi da sponde con pendenza inferiore ai 25 gradi. Per assicurare una più prolungata presenza dell'acqua anche in mancanza di piogge, devono essere inoltre realizzate depressioni con profondità compresa tra 0,50 e 2 metri su almeno un terzo della superficie del bacino. Il fondo del bacino non deve essere rivestito con teli impermeabili.

#### **4 Localizzazione**

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina, l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica" della Misura 214 "Pagamenti agroambientali", oppure nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

#### **5 Beneficiari**

Possono beneficiare degli aiuti previsti gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2003, in possesso

di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione all'Azione.

## **6 Condizioni di ammissibilità**

Per beneficiare dei sostegni finanziari previsti, i richiedenti devono possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel PSR 2007-2013 e nelle Schede tecniche attuative approvate dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con delibera n. 363 del 17 marzo 2008.

Il beneficiario si impegna a realizzare gli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U. e comunque non superiore al 10% della SAU.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale realizzazione può essere effettuata anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo o, in alternativa, facendo riferimento alla percentuale dell'intera S.A.U. aziendale.

Si specifica che, nel caso di applicazione della presente Azione, effettuata obbligatoriamente in virtù di quanto disposto per l'adesione in pianura all'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici va effettuata sul corpo/sui corpi aziendali oggetto di quest'ultima Azione.

La realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a 50 metri dalle abitazioni, escludendo in ogni caso le aree occupate da parchi e giardini.

Stagni e laghetti devono essere separati tra di loro da una fascia di terreno larga almeno 50 metri (dove possono essere realizzate siepi e/o boschetti), devono essere di estensione non superiore a 2 ettari ed in essi non può essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

In ogni caso è fatto obbligo dell'adesione, sulle medesime superfici oggetto della presente Azione, all'Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" di cui alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali". Si precisa che la data di inizio impegno dell'Azione 9 della Misura 214, e pertanto i relativi pagamenti, decorre dall'annualità successiva a quella di presentazione della domanda di pagamento sulla presente Azione.

Alla domanda di aiuto il richiedente deve allegare una "relazione descrittiva dell'intervento" sottoscritta da beneficiario che illustri, conformemente alle condizioni previste, le modalità di realizzazione degli elementi naturali, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la localizzazione, l'estensione e la tipologia degli elementi naturali e paesaggistici oggetto di realizzazione.

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

## **7 Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non

ammissibilità. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Il beneficiario deve garantire il rispetto degli adempimenti previsti a prescindere dalla durata del titolo di possesso delle superfici sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda di comunicare per iscritto all'Ente competente, qualunque evento (causa di forza maggiore) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, così come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06.

## **8 Dotazione finanziaria**

Per l'attuazione del presente bando 2008, è disponibile l'importo di **euro 392.537,13**.

## **9 Procedure di attuazione**

### **9.1 Presentazione delle domande**

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4, del PSR 2007-2013, possono beneficiare dei sostegni previsti gli imprenditori agricoli di cui al precedente punto 5 "Beneficiari" che, in seguito alla presentazione di una "domanda di aiuto", risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande di contributo devono essere presentate all'Ente territorialmente competente, secondo le modalità procedurali definite da Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) con determinazione dirigenziale n. 1729 del 21 febbraio 2008, utilizzando la specifica modulistica predisposta dalla medesima Agenzia ed il Sistema Operativo Pratiche (SOP).

Presso lo stesso Ente territoriale è altresì possibile accedere agli atti del procedimento.

In provincia di Parma gli Enti competenti sono i seguenti:

Provincia di Parma

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno

Comunità Montana Appennino Parma Est.

**Le domande di contributo dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 15 maggio 2008.**

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Enti competenti, i requisiti di accesso faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Possono essere presentate "domande di aiuto" unicamente se riguardanti particelle non già oggetto di impegni "non ancora conclusi" riferibili alla attuazione di precedenti programmi (Reg. CEE 2078/92, Reg. CE 1257/99 e Azioni già attivate ex Reg. CE 1698/05).

Al riguardo, si ammette la possibilità di accogliere domande di adesione anche per particelle oggetto di impegno, non ancora concluso, della Misura 2.f del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006, ad esclusione delle particelle oggetto delle Azioni 9 e 10 della predetta

Misura 2.f. L'ammissibilità di tali trasferimenti di impegno è giustificata dalla attivazione di più rafforzate e significative azioni.

Tuttavia, si escludono dalla possibilità di trasferimento dell'impegno i beneficiari la cui domanda di assunzione di impegni agroambientali sulla Misura 2.f sia stata assunta a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, con riferimento alle deliberazioni regionali n. 1299 dell'1 agosto 2005 e n. 1797 del 7 novembre 2005. Tale esclusione è motivata dal fatto che, essendo già stati assunti gli impegni di rispetto della Condizionalità e di adeguamento degli adempimenti alle condizioni previste per le analoghe Azioni del PSR 2007-2013, non sussistono i richiasti presupposti di rafforzamento degli impegni.

Nel caso in cui domande di trasferimenti di impegno non risultassero collocate nelle graduatorie in posizione utile per il loro pagamento, gli interessati dovranno:

- proseguire gli impegni alle condizioni a suo tempo sottoscritte;
- presentare la prescritta domanda di pagamento riferita al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità stabiliti.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'adesione, siano ubicate in territori di più Enti competenti, i requisiti di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le eccezioni specificamente previste nel PSR 2007-2013 e nelle citate "Schede tecniche attuative".

Non vengono concessi aiuti finanziari per particelle ricadenti in territori di altre regioni.

## **9.2 Competenza**

La "Domanda di aiuto" per l'adesione all'azione è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Enti competenti.

### **9.2.1 Competenza in ambito provinciale**

Nel territorio della provincia di Parma le domande di aiuto riferite a superfici ricadenti in territori di più Enti (Provincia di Parma, Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, Comunità Montana Appennino Parma Est), possono essere presentate indifferentemente presso uno di tali Enti.

### **9.2.2 Competenza in ambito interprovinciale**

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo intervento ricadono in territori di più Enti, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

- a) all'Ente titolare (Ente competente in cui è ubicata la maggior parte della S.A.U. oggetto di domanda), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Ente (istruttoria-selezione su Ente unico), nei casi in cui la parte di superficie oggetto di domanda ricadente in un determinato Ente competente, singolarmente considerata, non possieda i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso;
- b) a ciascun Ente competente nel quale ricadono particelle agricole oggetto di domanda, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Enti) per i quali la parte di superficie oggetto

di domanda ricadente in un determinato Ente competente, singolarmente considerata, possieda i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuato un Ente definito "titolare" ed uno o più Enti coinvolti definiti "cointeressati"; AGREA segnalerà all'Ente "titolare", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altri Enti competenti.

L'Ente "titolare" esaminerà il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicherà eventualmente agli Enti "cointeressati" e ad AGREA, quali domande dovranno avere una selezione "separata", indicando le domande, le azioni e gli Enti interessati in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande ai rispettivi Enti "cointeressati".

Gli Enti "cointeressati", ai quali compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto", comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno all'ammissibilità della domanda di aiuto all'Ente "titolare" prima che questi adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda, anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Enti competenti. Le specifiche risorse assegnate ad un singolo Ente competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio
- e
- alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altro Ente.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascun Ente, potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altri Enti.

### **9.3 Approvazione della graduatoria e concessione degli aiuti**

Le domande pervenute entro i termini, sono ordinate in una graduatoria unica provinciale predisposta e approvata dalla Provincia entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione sono istruite al fine di accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti da parte dell'impresa agricola beneficiaria, nonché dell'ammissibilità degli interventi previsti.

In relazione alla "gestione associata" adottata, oggetto della convenzione citata nella premessa, l'istruttoria è effettuata dall'Ente competente così come definito in precedenza.

Ove necessario, l'Ente competente può richiedere l'eventuale documentazione integrativa necessaria per il perfezionamento dell'istruttoria.

La documentazione integrativa richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ente competente, pena la non ammissibilità al contributo della domanda.

#### **9.4 Criteri di selezione**

La graduatoria unica provinciale è predisposta assegnando i punteggi sulla base delle priorità di seguito descritte.

A ciascuna delle seguenti aree individuate dal PSR è attribuito lo stesso livello di priorità e punti 54:

-Aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE

-Aree Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE “Nitrati”

In caso di sovrapposizione delle aree sopra indicate i punti vengono sommati.

Successivamente, sono individuate dal PRIP le seguenti aree prioritarie (così come definite al punto 5.3.2.3 del PSR 2007-2013), alle quali sono attribuiti i punti specificatamente indicati:

-Aree a prevalente tutela Idrologica: punti 25

-Aree a prevalente tutela Naturalistica: punti 12

-Aree a prevalente tutela Paesaggistica: punti 6

In caso di sovrapposizioni di area i relativi punti sono sommati.

Inoltre, ad ogni sovrapposizione di area nell’ambito dello stesso gruppo di tutela, sono attribuiti ulteriori 0,10 punti.

Successivamente è individuata dal PRIP la seguente area prioritaria alla quale vengono attribuiti 2 punti:

- Zona di pianura

#### **10 Entità dell’aiuto**

L’aiuto non è concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U.

Il sostegno è commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce di rispetto nella misura di:

- pianura 0,4 euro/mq

- collina 0,2 euro/mq

#### **11 Domanda di pagamento**

Con riferimento all’art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), i sostegni previsti dall’Azione possono essere corrisposti ai beneficiari che presentano la “domanda di pagamento”.

Le domande di pagamento devono essere presentate ad avvenuta realizzazione degli investimenti oggetto dell’Azione.

Il pagamento verrà erogato in un’unica soluzione ad ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda di aiuto.

Eventuali proroghe, fino al 31 marzo dell'anno successivo, potranno essere concesse previa richiesta scritta e adeguatamente motivata all'Ente competente.

## **12 Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico**

I pagamenti relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

## **13 Cambio di beneficiario e subentro negli impegni**

Nell'ipotesi di subentro di un soggetto al beneficiario, si dovrà fare riferimento alle seguenti due tipologie:

- qualora il cedente sia anche beneficiario dell'Azione 9 della Misura 214, si configura un cambio di beneficiario regolato ai sensi di quanto già previsto nel citato Programma operativo della Misura 214;
- qualora il cedente non sia beneficiario dell'Azione 9 della Misura 214, si configura un subentro negli impegni regolato analogamente a quanto già previsto nel citato Programma operativo della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane".

Pertanto, si dovranno seguire le relative procedure di riferimento.

## **14 Controlli**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";
- nel paragrafo 11 del PSR 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del PSR 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Così come stabilito dalla Giunta Regionale, con delibera n. 424 del 31 marzo 2008, ai fini della definizione delle misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni - entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" - si provvederà con successivo provvedimento regionale che, di fatto, integrerà le disposizioni applicative contenute nei Programmi d'Asse del PSR 2007-2013

La Provincia di Parma, la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno e la Comunità Montana Appennino Parma Est si riservano di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle norme vigenti.

## **15 Perdita dei requisiti e inadempimenti**

In relazione alla connessione esistente tra l’Azione 3 della Misura 216 e l’Azione 9 della Misura 214, per quanto concerne il mancato rispetto degli impegni e/o la perdita dei requisiti, si fa riferimento a quanto previsto nel citato Programma Operativo della Misura 214.

E’ inoltre previsto il “recupero degli importi indebitamente percepiti” (art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all’applicazione dell’art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

## **16 Responsabile del procedimento amministrativo**

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Vittorio Romanini – Servizio Agricoltura e Sviluppo Economico – Provincia di Parma, Piazzale Barezzi n. 3, 43100 Parma – email [v.romanini@provincia.parma.it](mailto:v.romanini@provincia.parma.it)

## **17 Disposizioni finali**

Per quanto non riportato nel presente Bando, si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, in particolare al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ed ai Programmi Operativi di Asse e di Misura della Regione Emilia Romagna approvati con deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 168 del 11 febbraio 2008 nonché alle ulteriori disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 363 del 17 marzo 2008.

## Allegato - Elenco delle specie ammesse

(Delibera Giunta Regionale n. 363 del 17 marzo 2008)

<b>SPECIE ARBOREE</b>	<b>P</b>	<b>C</b>
1) Farnia	X	
2) Frassino ossifillo	X	
3) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X
4) Salici	X	X
5) Ontani	X	X
6) Carpino bianco	X	X
7) Acero campestre	X	X
8) Olmo	X	X
9) Noce	X	X
10) Robinia (*)	X	X
11) Pero selvatico (*)	X	X
12) Melo selvatico (*)	X	X
13) Albero di Giuda o Siliquastro	X	X
14) Tiglio	X	X
15) Ciliegio	X	X
16) Rovere	X	X
17) Sorbo domestico (*)		X
18) Gelsi	X	X
19) Bagolaro	X	X
20) Roverella	X	X
21) Orniello	X (*)	X
23) Pino silvestre		X
24) Carpino nero	X (*)	X
25) Castagno		X
26) Ciavardello		X
27) Cerro		X
28) Sorbo uccellatori (*)		X
29) Frassino maggiore	X (*)	X
30) Tasso	X	X
31) Platano	X (*)	

### LEGENDA:

P = Ambito territoriale di Pianura

C = Ambito territoriale di Collina

(\*) Solo nel caso di mantenimento

<b>SPECIE ARBUSTIVE</b>	<b>P</b>	<b>C</b>
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X
2) Biancospino ( <i>Crataegus monogina</i> ) (*)	X	X
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X
4) Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X
6) Fusaggine ( <i>Evonymus europeus</i> )	X	X
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X
9) Viburno palle di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X
10) Lentaggine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X
12) Azzeruolo ( <i>Crataegus azarolus</i> ) (*)		X
13) Nespolo ( <i>Mespilus germanica</i> ) (*)		X
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> ) (*)	X	X
15) Ginestre		X
16) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X
17) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )		X
18) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )	X	X
19) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )	X	X
20) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X
21) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X
22) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X
23) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X	
24) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )	X	X
25) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )		X
26) Scotano ( <i>Cotinus coggyria</i> )	X	X
27) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X
28) Agazzino ( <i>Pyracantha coccinea</i> ) (*)	X	X
29) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )		X
30) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )		X
31) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X
32) Amorfa ( <i>Amorpha fruticosa</i> ) (*)	X	

**LEGENDA:**

P = Ambito territoriale di Pianura

C = Ambito territoriale di Collina

(\*) Solo nel caso di mantenimento